

N. PAC	2007 - 049
PROTOCOLLO N.	1113 DEL 10.05.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore latte e prodotti lattiero caseari - Reg.to (CE) n. 504/2007 della Commissione dell'8 maggio che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione - Abrogazione del Reg.to (CE) n.1598/95

Richiamasi attenzione sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 119/2007](#) che a pag. 7 pubblica il Reg.to (CE) n. 504/2007, indicato in oggetto, in vigore dal 29 maggio 2007, che abroga e sostituisce il Reg.to (CE) n. 1598/95 .

Al riguardo comunicasi che l'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario, riportati nell'allegato I del Reg.to (CE) n. 504/2007, è sottoposta al regime dei dazi addizionali calcolati in funzione del prezzo rappresentativo del prodotto in questione.

Da tener presente che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali sono fissati dalla Commissione e restano in vigore fino a quando non vengono modificati.

I dazi addizionali di cui all'art. 28, par. 1, del Reg.to (CE) n. 1255/1999, sono riportati nella tabella che risulta nell'allegato I del Reg.to (CE) n. 504/2007 e sono stati calcolati rispettando quanto indicato nell'art.3 dello stesso Reg.to (CE) n. 504/2007.

Qualora il prezzo all'importazione CIF della spedizione considerata sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l'importatore può chiedere che l'applicazione del dazio addizionale avvenga sulla base del prezzo all'importazione CIF.

In questo caso l'importatore

- dovrà fornire la seguente documentazione:

- a) il contratto d'acquisto o prova equivalente;
- b) il contratto di assicurazione;
- c) la fattura;
- d) il contratto di trasporto (se del caso);
- e) il certificato di origine;
- f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico;

inoltre

- dovrà prestare una cauzione pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

Questa cauzione viene svincolata se - entro un mese dalla vendita dei prodotti importati ed entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica (prorogabile

di altri tre mesi su richiesta motivata) - sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. Se uno dei due termini appena indicati non viene osservato la cauzione sarà incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Si fa presente che se dovesse risultare, in caso di verifica, che le suddette disposizioni non sono state rispettate, dovranno essere riscossi i dazi dovuti conformemente all'art. 220 del Reg.to (CEE) n. 2913/92.

Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si deve tener conto di un **interesse** calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. (il tasso di interesse da applicare è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti).

Al fine di chiarire il significato dei vari elementi che costituiscono la tabella dei dazi addizionali all'importazione dei prodotti in questione, si riporta qualche esempio, facendo presente che per praticità lo scrivente ha numerato le colonne dell'allegato I da 1 a 13.

1) importazione di una partita di latte rientrante nel cod. NC 0401 1010 con prezzo CIF all'importazione di euro 30,20 per 100 kg netti. Detto prezzo rientra negli importi di cui alle colonne 3 e 4, pertanto il dazio addizionale da applicare è pari al 30% della differenza tra euro 33,75 (colonna 3) ed euro 30,20 (importo CIF):

$$30\% (33,75 - 30,20) = 1,06 \text{ euro/100 kg netti}$$

2) importazione di una partita di latte rientrante nel cod. NC 0401 1010 con prezzo CIF all'importazione di euro 20,00 per 100 kg netti. Detto prezzo rientra negli importi di cui alle colonne 6 e 7, pertanto il dazio addizionale da applicare è pari a 3,38 + 50% della differenza tra euro 22,50 (colonna 6) ed euro 20,00 (importo CIF):

$$3,38 + 50\% (22,50 - 20,00) = 4,65 \text{ euro/100 kg netti}$$

3) importazione di una partita di latte rientrante nel cod. NC 0401 1010 con prezzo CIF all'importazione di euro 10,00 per 100 kg netti. Detto prezzo rientra negli importi di cui alle colonne 9 e 10, pertanto il dazio addizionale da applicare è pari a 7,13 + 70% della differenza tra euro 15,00 (colonna 9) ed euro 10,00 (importo CIF):

$$7,13 + 70\% (15,00 - 10,00) = 10,63 \text{ euro/100 kg netti}$$

4) importazione di una partita di latte rientrante nel cod. NC 0401 1010 con prezzo CIF all'importazione di euro 8,00 per 100 kg netti. Detto prezzo è inferiore all'importo indicato alla colonna 12, pertanto il dazio addizionale da applicare è pari a 11,06 + 90% della differenza tra euro 9,38 (colonna 12) ed euro 8,00 (importo CIF):

$$11,06 + 90\% (9,38 - 8,00) = 12,30 \text{ euro/100 kg netti}$$

Per effetto dell'abrogazione del Reg.to (CE) n. 1598/95 vengono abrogati anche

- l'art.8 del Reg.to (CE) n. 2931/95
- il Reg.to (CE) n.1756/96
- l'art.1 del Reg.to (CE) n.2325/96

che lo modificavano.

Inoltre, i riferimenti al citato Reg.to 1598/95 s'intendono fatti al Reg.to 504/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del Reg.to 504/2007.

Ad ogni buon fine si consiglia la lettura del regolamento in questione che potrà essere consultato cliccando sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 119/2007](#)

Il Direttore dell'Ufficio  
Giorgio Angelini